

“UBI SOLITUDINEM FACIUNT, PACEM APPELLANT”.
LA REPRESSIONE PENALE DELL’ASSOCIAZIONISMO POLITICO
NELLA TRANSIZIONE DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA

“UBI SOLITUDINEM FACIUNT, PACEM APPELLANT”.
THE CRIMINAL REPRESSION OF POLITICAL ASSOCIATION
IN THE TRANSITION BETWEEN FASCISM AND REPUBLIC

Daria Sofia Ferrari

Abstract english: The construction of the crime of association, especially of a political nature, in Italy from Unity to the Republic, appears to be the story of the institutional will to create, in a more or less harsh form, a desert. This construction went hand in hand with the growth of the internal social conflict which, not only if organized, had assumed the guise of a concrete danger, according to the state organization, tending to the subversion and overthrow of the order. Then is when the criminal law revealed itself, with all its strength, as an institutional weapon used for maintaining the established order and social peace, as well as a corpus that can be manipulated and interpreted according to the concrete political needs of the state.

It is no coincidence, in fact, that the political crime appeared protean due to the different ways in which it manifested itself. On reflection, however, just like in the myth of Proteus, its protean characteristic meant that it could escape any rigid juridical definition, channelling itself into new and different manifestations according to the need for State repression and the new practices of political struggle. Conversely then, this desert, wanted by the institutions especially in times of regime, showed itself with force and ease as a mere utopia of a supposed forced peace.

By including the crimes of political association in the “crimes against the personality of the State”, which opened the Second Book of the 1930 Code, fascism emphasized their political significance. Article 8 of the Fascist codification considered as a political crime: “any crime that offends against a political interest of the State, or a political right of the citizen” and also: “a common crime caused, in whole or in part, by political reasons”. Therefore, political crimes were not only the crimes of Title One of the Code, including crimes against the personality of the State, but also common crimes driven, however, by a political motive. The latter category was then, in the intentions of the legislator, extended to include crimes only partially motivated by political purposes, which concurred with common ends. The extensive interpretation and preventive repression allowed the Fascist State to tackle any form of dissent, both individual and organized, in the bud. The Rocco Criminal Code provided for a generic hypothesis of associative delinquency,

- ❖ Italian Review of Legal History, 6 (2020), n. 8, pagg. 161-193
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/14887

generic because it was intended as a criminal hypothesis aimed at committing crimes without regard to their nature and regulated by Article 416: criminal association. The basic hypothesis of associated delinquency was then integrated with the provisions concerning the hypotheses of political associations as an indispensable tool to tackle the realization of dissent actions.

In particular, Article 270 punished “associations aimed at violently establishing the dictatorship of one social class over others, or at violently suppressing a social class or, in any case, violently subverting the economic or social systems established in the state”. The subversive socialist, communist and anarchist ideals were seen as mere insane utopias, unable to assert themselves peacefully and therefore, by their nature, always accompanied by manifest violence. Thus they distanced themselves from the nineteenth-century liberal model of the Zanardelli code. The provision, configuring a crime of mere presumed danger, legitimized the early use of penal protection and the preventive repression. Indeed, following the legislator’s intention, art. 270 of the Criminal Code of 1930 aimed at repressing the mere theoretical affirmation of ideas in the form of propaganda.

The constitutive role of criminal law showed above all in the provision of Article 271, which repressed associations that intended to carry out or that carried out an activity aimed at destroying or depressing national sentiment. The repressed associations here were aimed at promoting internationalism and the abolition of all national divisions. In the Rocco Code, the ideal of overcoming national barriers was stigmatized as an anti-national sentiment and therefore as a crime seriously damaging the international personality of the state by virtue of the new authoritarianism. Nationalism became, in the fascist state, an ethical basis and as such strongly defended for the purpose of protecting the existence and security of the state. Even for the configuration of this crime - which was residual compared to subversive associations - it was not necessary for the association to cause damage but, for the purposes of the indictment, the mere will to associate creating a legal presumption of dangerousness of the international associations was enough. The monopoly of the possibility of associating, held by the state, was evident in the provision of the subsequent articles 273 and 274 of the Rocco Criminal Code, which did not even admit cultural or social associations, since every activity had to be carried out through the work of the National Fascist Party, which had to pursue, reach and stabilize the political order through the constant control of associations having any purpose, including economic. Chapter V then provided for the crime of political conspiracy in association and the crime of armed gang.

Between 1926 and 1943 the Special Court - established by the regime for the punishment of political crimes - inflicted many thousands of sentences, demonstrating that the repression of the crimes of political association was a suitable weapon against political dissent because of a strict control of freedom of association, cultivating that “peace” which, however, completely took on the appearance of a desert.

Immediately after the fall of fascism, there was a transition phase of justice began towards the purge and the “defascistisation” of the state, the actual results of which have however been questioned by historiography.

One of the questions arising was whether belonging to the P.F.R. could amount to the crime of subversive association.

The Extraordinary Courts of Assizes, which judged the matter of sanctions against fascism, had expressed themselves by considering that belonging to the P.F.R. amounted to the crime referred to in art. 270 C.P. as the defendants had: “adhered to the postulates of

a party that violently agitated and implemented subversive ideas against the foundations of the current legitimate state systems and implemented them with violence [...] aiming at establishing the dictatorship of a single man over the whole country and causing the transformation of the established systems ». The associations involving the participation in the P.F.R. were interpreted as cases of subversive association, thus declaring it was a subversive association. However, the competent court in the appeal, the special section of the Court of Cassation of Milan, differed. The Court excluded the punishment of mere registration, thus contributing to the formation of the crimes of political association based on case law. According to the Court, indeed, fascist associations could not be punished through the application of the crimes provided for and punished by the Criminal Code for the political associations because the purpose of the fascist organization did not fall within the case regulated by articles 270 and 271 of the Criminal Code. The Court clarified that the subversive association referred to in art. 270 C.P. had the purpose of “violently establishing the dictatorship not of one man, but of one social class over the others, and of suppressing a social class, or of subverting not the established systems in general, but the established economic or social systems”, It affirmed that the Fascist Party in its Republican phase did not aimed at the realization of the first two purposes and did not aimed at the realization of the third purpose either, since “[...] also its rather emphatic than programmatic statement “capital must be subjected to work” does not clashes in any way with the economic or social systems of the state, as it is not possible to find in them any affirmation of the opposite principle, that is work must be subject to capital”. From a legal point of view, the acquittals of members of the PFR were based on the difference between the purpose of the fascist association and that provided for in the rules on political associations by the Criminal Code. The judges avoided putting on trial the thousands of people who had joined the republican fascism in the Salò republic. Indeed, it was thought that the P.F.R. had not aimed at achieving any subversive purpose included in art. 270: neither the class struggle nor the violent repression of the juridical or political systems. The Party in its republican form aimed at: “restoring and maintaining the authority of the state above classes and individuals, subordinating any other private interest to the supreme interest of the state”. The configurability of art. 271 of the Criminal Code was excluded, considering that the fascist associations aimed at exalting national sentiment. It was then stated that if it had been admitted in court that the P.F.R. had violently put into practice ideas aimed at the subversion of the state, it would have been possible to configure the criminal association hypothesis referred to in art 305 “political conspiracy through association”, but the Court of Cassation also excluded this possibility, clarifying that violence was a pure theoretical assertion of the judges of the Extraordinary Court and that this was in contrast with the party’s aims. According to the Court, it was impossible that the fascist party could ask all its associates to exercise violence, thus rejecting repression by means of art. 305 C.P. The violence of fascist associations could not be blamed on the “great amorphous mass of party members”. The same interpretative problems also arose in reference to the registration in the Republican National Guard and the body of the Black Brigades, and in particular as concerns the crimes of political conspiracy in association and armed gang. The interpretation of fascist associations did not change even in the following jurisprudence of the second section of the Supreme Court of Cassation, when it was used as the new competent judge.

The disastrous experience of applying the “sanctions against fascism” and of the purge of Italian institutions was part of that mediation process in which the Judiciary was called to

operate, balancing the need for the punishment of fascist crimes and the new institutional need for an interpretation of crimes based on the new state values adopted.

Keywords: fascism; transitional justice; political association; subversive association; anti-national association; 1930 Penal Code.

Abstract italiano: Tra Otto e Novecento le norme in materia di repressione dell'associazionismo politico erano state strutturate, prima nel periodo liberale e poi nel periodo fascista, come un *corpus* manipolabile ed interpretabile, adattabile alle esigenze repressive statali, alle diverse pratiche di lotta politica e alle esigenze di mantenimento dell'ordine costituito e della pace sociale.

Il fascismo, che ben aveva compreso la pericolosità del dissenso organizzato in associazione, ampliò ulteriormente la definizione dell'associazionismo politico prevedendo nuove forme di reato. Il reato di associazione sovversiva, usato per la repressione di ogni forma di dissenso politico nel Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, configurava un reato di mero pericolo presunto, legittimando dunque l'anticipazione della tutela penale ed una repressione di tipo preventivo.

Dopo la caduta del fascismo, si pose la questione se tali norme potessero essere applicate agli iscritti al Partito Fascista Repubblicano o agli arruolati nelle forze armate repubblicane. Quando non era possibile la repressione mediante l'inquadramento dei fatti nei reati di collaborazionismo, previsti dalla legislazione eccezionale della fase di transizione, si tentò di punire la condotta mediante l'applicazione dei reati di associazionismo politico. Dall'analisi delle sentenze pronunciate in materia si riscontrano sul punto orientamenti, quantomeno inizialmente, differenti tra giudici di merito e giurisdizione di legittimità.

Gli argomenti utilizzati dai giudici per qualificare o meno tali fatti nei reati di associazionismo politico offrono notevoli spunti di riflessione in merito alla definizione dei delitti associativi politici i quali, ancora oggi, sono parte fondamentale del nostro diritto penale sostanziale e della loro attitudine ad adattarsi alle esigenze repressive statali.

Parole chiave: fascismo; giustizia di transizione; associazionismo politico; associazionismo sovversivo; associazionismo antinazionale; Codice penale Rocco.

Sommario: 1. Premessa: l'associazionismo politico tra repressione e libertà. - 2. I reati di associazionismo politico nel Codice penale Rocco. - 2.1. La giurisprudenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. - 3. Le associazioni sovversive e antinazionali nella giustizia di transizione. - 4. Conclusioni.

1. Premessa: l'associazionismo politico tra repressione e libertà

«Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant»¹. La storia dei reati di associazionismo, in specie di tipo politico, compiutasi dall'Unità d'Italia alla Repubblica, appare come la storia della volontà istituzionale di creare in forma più o meno aspra

¹ Tacito, *De vita et moribus Iulii Agricolae*, 30.

un deserto². È la storia di un eterno conflitto sociale interno che ha assunto le vesti di un pericolo concreto per l'organizzazione statale, tendendo al sovvertimento e all'eversione dell'ordinamento. Ecco allora che il diritto penale si è palesato, con tutta la sua forza, come arma istituzionale usata al fine di mantenere l'ordine costituito e la pace sociale, nonché come *corpus* manipolabile ed interpretabile a seconda delle concrete esigenze politiche statali.

Già nel periodo dei governi liberali dopo l'Unità, la repressione penale si era mostrata valido strumento volto a misurare il livello di democraticità dello Stato, evidenziandone il rapporto tra principio di libertà e principio di autorità³. Quelle stesse norme ispirate ai principi liberali, funzionali al rovesciamento del vecchio regime, ora che il ceto borghese dominava il Parlamento, si rivelavano troppo ampie per la gestione del potere. Alla politicalità dei reati si correlava la politicalità dei processi ed i tribunali divenivano, così, il luogo più idoneo, nella logica delle istituzioni, per dirimere il dissenso, evidenziando il complicato rapporto che intercorreva, e tutt'ora intercorre, tra garanzie e repressione. Non a caso, infatti, il reato politico è apparso come proteiforme per le diverse manifestazioni che assumeva. A ben riflettere, però, proprio come nel mito di Proteo, la sua caratteristica eclettica ha fatto sì che esso potesse sottrarsi ad ogni rigida definizione giuridica, adattandosi a nuove interpretazioni a seconda dell'esigenza repressiva statale.

2. I reati di associazionismo politico nel Codice penale Rocco

Durante il fascismo l'importanza istituzionale della previsione dei reati politici all'interno dell'apparato repressivo del regime⁴ fu sottolineata anche dalla collocazione sistematica di tali reati all'interno del Codice penale. I «delitti contro la personalità dello Stato» aprivano il Libro Secondo del codice del 1930 individuando il bene giuridico di massima rilevanza penalistica.

A differenza della precedente codificazione penale liberale, il codice Rocco definiva il delitto politico allontanandosi da quella difficoltà ermeneutica di classificazione di tali reati che aveva, invece, caratterizzato la repressione sotto la vigenza della legislazione del 1889⁵. L'esperienza politica dei primi anni del regime aveva

² Senza pretesa di esaustività in tema di reato politico tra Ottocento e Novecento, oltre alle trattazioni coeve di Carrara, Pessina, Ellero, Lombroso, Ferri e molti altri, si vedano: Sbriccoli, 1973; Colao, 1986; Lacchè, 1990; Colao, 1999; Colao, 2007; Cavalieri, 2008, Lacchè, 2015a.

³ Brunelli, 1991, p.1.

⁴ Oltre ai contributi che verranno citati nel proseguo, in materia di uso politico del diritto penale nel fascismo: Lacchè, 2015a; Lacchè, 2015b, pp. x e ss, con lettura di Miletta, 2016; Skinner, 2015, p. 57 e ss.. Sullo stesso tema *cf.* Aquarone, 1965; Costa, 1999; Neppi Modona, 2007; Cavalieri, 2008; Gentile, 2008; Colao, 2015; D'Alessandro, 2015; Vinci, 2016; D'Alessandro, 2020. In materia anche: Neppi Modona, Pelissero, 1997; Latini, 2010.

⁵ Zerboglio, Florian, Pozzolini, Viazzi, 1902.

portato lo Stato a prevedere efficaci norme in materia di dissenso. Il reato politico era definito, all'articolo 8 della codificazione fascista, come: «[...] ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino» ed era considerato, altresì, delitto politico: «il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici»⁶. Erano reati politici non solo i reati del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice, comprensivo dei reati contro la personalità dello Stato, bensì anche i reati comuni spinti, però, da movente politico. Quest'ultima categoria veniva, poi, nelle intenzioni del legislatore estesa fino a comprendere i reati mossi anche solo in parte da fini politici in concorrenza con fini comuni⁷. L'interpretazione estensiva permetteva, infatti, che la politica repressiva fosse più efficace a seconda dei casi concreti nonché vantaggiosamente preventiva, per lo Stato, di ogni forma di dissenso sia individuale che organizzato.

L'esperienza di repressione concreta che lo Stato si era trovato ad affrontare durante le lotte di classe che avevano caratterizzato la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento aveva contribuito al processo storico di costruzione giuridica dei reati di associazionismo politico reputati sempre più strategici nell'ambito del

⁶ Sul tema: Altavilla, 1938. Sulla nozione di reato politico: Zerboglio, Florian, Pozzolini, Viazzi, 1902, p. 172 ss. Dall'analisi dei Lavori Preparatori appare esplicita la volontà del Guardasigilli Rocco di affermare la nuova autorità statale mediante la scelta della rubricazione del Titolo Primo. Questa, infatti, prendeva le distanze dalla precedente nomenclatura liberale ottocentesca utilizzata nel Codice penale Zanardelli per identificare i reati politici i quali andavano a coincidere con i reati del Titolo Primo denominato «reati contro la sicurezza dello Stato», *cfr.* Lavori Preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli ON. Alfredo Rocco, 1929, p. 8. Sull'estensione della classe dei reati politici *cfr.* Altavilla, 1938, p. 677. Il Codice Rocco mirava, infatti, a consolidare gli interessi «della saldezza e della prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese, che allo Stato possa competere in un determinato momento storico», in Lavori Preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli ON. Alfredo Rocco, 1929, p. 8. Il diritto penale diventava così custode non solo della sicurezza interna ed esterna della Nazione ma si faceva promotore dello spirito politico legittimando la sua presenza in ogni aspetto della vita associata. La nuova ideologia soddisfaceva pienamente gli interessi della classe borghese identificando un diritto penale che diventava sempre più mera espressione autoritaria. L'interiorizzazione sociale dei valori fascisti, trasferiti da un livello individuale o di classe ad un livello nazionale, legittimava l'identificazione concettuale tra Stato ed oggetto leso dai reati politici, nonché l'identificazione tra Stato e libertà. Libertà che, dunque, veniva concretizzata nella ordinata convivenza. Sulla identificazione tra Stato-persona ed oggetto leso dei reati politici Marconi, 1984, p. 5. Sulla corrispondenza tra Stato e libertà rimando a Perticone, 1939, p. 834.

⁷ Altavilla, 1938, p. 678. L'interpretazione in sede finale di "motivo politico" fu quella di «ogni azione che tende ad incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato» Maggiore, 1938, p. 680. Da questa definizione legislativa discende che era considerato reato eminentemente politico anche il reato di matrice anarchica.

contenimento dell’eversione e della sovversione dell’ordine statale⁸.

La volontà legislativa del Guardasigilli Rocco di comprendere nel Titolo Primo le mere associazioni politiche risultava evidente già nei Lavori preparatori del Codice. La disciplina veniva poi divisa nei Titoli del Codice penale a seconda che essa fosse diretta contro la personalità dello Stato ovvero contro l’ordine pubblico o l’amministrazione della giustizia⁹. Le associazioni politiche erano organizzazioni che svolgevano attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato e, pertanto, vietate in modo assoluto¹⁰. Il sistema politico ed economico fascista appariva consapevole del fatto che le organizzazioni associate erano le più efficaci per compiere un programma: un’efficacia ottenibile sia che l’associazione fosse di natura lecita sia che fosse di natura illecita. Basterà pensare come questa diventava, in campo economico, massimizzante in termini di profitto apparendo allo Stato come una necessità produttiva¹¹. La stessa struttura organizzata, parimenti efficace in campo delinquenziale, diventava un gravissimo pericolo per l’ordine pubblico¹² giustificando la deroga, su più punti, dei comuni principi penalistici¹³.

⁸ Si noti, ad esempio, come i reati di cospirazione e di banda armata fossero, nel Codice Zanardelli, reati secondari quasi mai utilizzati per la repressione politica a differenza dei reati di associazionismo comune come i rispettivi reati di associazione per delinquere ed associazione sediziosa i quali, oltre ad essere volti a snaturare l’azione anarchica e l’associazionismo libertario, erano congeniali ad una efficacissima repressione. In tema: Brunelli, 1991, p.21. Questa prospettiva fu mutata radicalmente, invece, con l’entrata in vigore del Codice penale Rocco il quale legiferava una repressione dell’associazionismo anarchico e socialista *ad hoc* mediante la previsione di reati di associazione politica. Questo non significa, però, che non sia possibile evidenziare, soprattutto in materia associativa, un *continuum* della *ratio* tra i reati disciplinati dal Codice penale Zanardelli e quelli disciplinati nel Codice penale Rocco, *cfr.* De Francesco, 1985, p. 47-48. In tema anche: Miletto, 2016, p. 687 e ss; Lacchè, 2015a; Lacchè, 2015b; Carlassare, 2019, p. 35 e ss; Storti, 2019.

⁹ Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco, Vol. V, parte II, Tipografia delle mantellate, Roma 1929, p. 50.

¹⁰ Sabatini, 1937b, p. 1041.

¹¹ De Mauro, 1983, p. 377.

¹² Il concetto di ordine pubblico non vuole essere qui limitato all’accezione data dal Codice penale fascista di «ordine sociale», in specie nel Titolo V del Libro Secondo, considerato come garanzia di «pace, tranquillità e sicurezza collettiva» come definito in Costa, 1939, p. 323. Vuole essere, invece, inteso come comprensivo di ogni aspetto attinente alla sicurezza statale ed all’ordinaria convivenza pacifica funzionale agli interessi politici ed economici.

¹³ Così il mero associazionismo veniva inteso come reato a sé stante, *cfr.* De Mauro, 1983,

Il Codice penale Rocco prevedeva un'ipotesi generica di delinquenza associativa, generica in quanto intesa come ipotesi delittuosa finalizzata a commettere reati senza riguardo alla loro specie¹⁴ e disciplinata all'articolo 416 c.p.¹⁵. All'associazione per delinquere si aggiungevano, poi, le previsioni delle ipotesi di associazionismo politico come strumento indispensabile per contrastare in modo più diretto le azioni di dissenso nei confronti dello Stato e del suo apparato¹⁶.

La repressione che lo Stato fascista ha condotto in merito all'associazionismo definito illegittimo era dettata dalla necessità di autodifendersi dal dissenso politico organizzato in associazione. All'iniziale repressione portata avanti mediante le «spedizioni punitive», reputata comunque molto efficace e necessaria, si affiancava, così, la repressione giudiziaria¹⁷.

A tal fine il Codice penale Rocco introdusse il reato di associazionismo di tipo sovversivo, all'articolo 270, che puniva: «Chiunque, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero

p. 377.

¹⁴ Costa, 1937, p. 1032.

¹⁵ L'articolo 416 del Codice penale Rocco, ovvero il reato di associazione per delinquere, derivava dall'articolo 248 del Codice penale Zanardelli il quale era stato uno dei primi strumenti usati per la repressione dell'associazionismo anarchico. Nel Codice Zanardelli il reato di associazione per delinquere non godeva, infatti, dei privilegi connessi al reato politico. Sul tema Brunelli, 1991, p. 25. La giurisprudenza penalistica aveva manipolato la figura di detto reato per riuscire efficacemente a conseguire gli interessi della politica e gli interessi economici statali, astruendo l'associazionismo antistatale da ogni finalità politica per farlo coincidere con una mera associazione di malfattori, *cfr.* Colao, 1986, p. 51. Anche in epoca fascista la discussione per trovare una risposta unanime alla domanda se le associazioni anarchiche fossero associazioni per delinquere continuò ed, invero, la domanda fu allargata anche alle associazioni mafiose e camorriste le quali, secondo la logica statale, facevano parte della stessa problematica. Nonostante esse fossero viste come elementi di un'unica questione bisogna notare come il grado repressivo fosse diverso. Ad esempio, per l'applicazione del reato di cui all'articolo 416 per le associazioni mafiose doveva dimostrarsi l'esplicita intenzione di commettere reati e non solo la mera affermazione teorica dell'associazione, *cfr.* Costa, 1937, p. 1034. Sulla repressione delle associazioni mafiose e camorristiche durante il regime fascista: De Cristofaro, 2015, p. 132-133. La previsione nel Codice penale Rocco di norme flessibili e vaghe risultava funzionale e strumentale alla identificazione di tipi criminologici di autore, *cfr.* Marconi, 1984, p. 7. Con l'introduzione dei nuovi reati di associazionismo politico disciplinati nel Codice penale del 1930, la dottrina si mostrò coesa nel ritenere che le associazioni anarchiche non erano più reprimibili mediante la previsione dell'articolo sull'associazionismo a delinquere bensì mediante l'articolo 270 del nuovo Codice penale, *cfr.* Costa, 1937, p. 1034.

¹⁶ De Francesco, 1985, p. 18.

¹⁷ Manzini, 1934, p. 299.

a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato» ed anche: «chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società»¹⁸. Le pene erano aumentate «per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento»¹⁹. Gli ideali sovversivi erano visti come utopie insane, incapaci di affermarsi pacificamente e dunque, per loro natura, sempre accompagnati da violenza manifesta. Nell'interpretazione della dottrina era proprio la violenza, di fatto, il mezzo che rendeva l'associazionismo illecito e che creava così una presunzione classificatoria²⁰. L'articolo 270 era l'arma statale volta a reprimere ogni associazione il cui fine fosse quello di organizzare la lotta di classe ed in particolare, dunque, le associazioni comuniste e socialiste²¹. A questo si aggiungeva anche la previsione della forma più

¹⁸ Art. 270 del Codice del 1930: «Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento», Manzini, 1934, p.301-302.

¹⁹ Articolo 270 Codice penale 1930.

²⁰ La violenza era desunta dal programma d'azione che palesava l'intenzione ed il *modus operandi*. Sabatini, 1937b, p. 1062. La violenza era assunta come elemento essenziale al fine della configurazione del delitto di cui all'articolo 270 c.p. sia quando essa si palesava fisicamente sia quando essa fosse di natura morale. Sotto questa ultima accezione era ricompreso anche lo sciopero; l'impeto poteva però essere anche solo un mezzo sussidiario, concorrente od eventuale per l'attuazione del fine illecito. Manzini, 1934, p. 304. L'offensività del reato veniva, così, di fatto ancorata alla mera intenzione presunta dei soggetti attivi. De Francesco, 1985, pp. 49-50.

²¹ Manzini, 1934, p. 305. La definizione di classe, adottata nella dottrina fascista, era: «Classe sociale è un complesso di persone o di categoria di persone, legate da fondamentali bisogni e interessi comuni, i quali in prevalenza sono di ordine economico [...] secondo il modello di produzione e di distribuzione della ricchezza collettiva, sono classi sociali le categorie delle persone che vi partecipano in modo diverso; i possessori dei beni, i lavoratori, gl'imprenditori». Sabatini, 1937b, p. 1062. Nonostante l'articolo di legge in analisi palesasse l'intento di reprimere ogni forma di lotta proletaria, la dottrina fascista prevedeva la subordinazione di ogni classe sociale al potere statale ed all'interesse

grave di associazione politica, quella volta alla soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico. Con quest'ultima previsione la norma disciplinava, dunque, la chiara repressione anche dell'associazionismo anarchico e libertario²², sia nella sua forma individualistica che collettiva²³, eliminando definitivamente quei dubbi interpretativi che avevano caratterizzato il Codice penale Zanardelli. La nuova previsione prendeva, pertanto, le distanze dal modello liberale ottocentesco del codice del 1889²⁴, che aveva dato adito a molte incertezze sul piano applicativo. L'articolo 270 c.p., colmando una lacuna repressiva²⁵, chiudeva così la questione se l'associazionismo a matrice libertaria fosse un reato politico.²⁶ La previsione

supremo della collettività nazionale adottando un principio interclassista come cardine della dottrina economica di regime nonostante l'appoggio della borghesia al fascismo. La dialettica tra le classi era totalmente negata fino a sconfiggere la lotta di classe. La divisione in classi era trasmigrata nel piano internazionale dove la lotta tra classe capitalista e classe proletaria diventava così «lotta tra Stati capitalisti e Stati proletari». Perticone, 1967, pp. 886-887. Nonostante le teorizzazioni, la definizione di classe permetteva l'esistenza dell'assunto logico secondo cui se un gruppo associato di persone si organizzava allo scopo di distruggere ed eliminare la proprietà privata (scopo perseguito sia dall'associazionismo comunista e socialista sia dall'associazionismo anarchico e libertario), allora mirava a distruggere la classe sociale proprietaria. Sabatini, 1937b, p. 1062. La classe proprietaria era tale in quanto proprietaria dei beni economici. Se un'associazione si fosse proposta il fine di sopprimere la proprietà privata allora ne derivava che il fine era la soppressione di una classe sociale permettendo alla fattispecie di rientrare nella lettera della legge al comma uno dell'articolo 270 del Codice penale del 1930. Sul corporativismo totalitario: Stolzi, 2012, p. 4 e ss ed anche Stolzi, 2007.

²² Sabatini, 1937b, p. 1062. L'anarchia era definita come «filosofia sociale dei criminali» in Manzini, 1934, p. 306. Fin dall'iniziale Progetto del Codice penale le associazioni anarchiche e le associazioni comuniste erano repressi mediante l'ausilio di un'unica ipotesi delittuosa (all'articolo 277 del Progetto iniziale del Codice penale). Il carattere comune che giustificava un'unica ipotesi di reato repressiva di due tipi di associazionismo differente era che entrambe le associazioni, nella logica istituzionale, erano volte al fine comune di distruggere la proprietà privata, raggiunto mediante un unico modello di lotta: la violenza. Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco, Vol. V, parte II, Tipografia delle mantellate, Roma 1929, p.12.

²³ Manzini, 1934, p. 306.

²⁴ Se ora era chiaro che il reato libertario era un reato politico, e dunque che l'associazionismo anarchico era associazionismo di tipo politico, non bisogna dimenticare che per moltissimo tempo la giurisprudenza aveva, invece, sostenuto il contrario, *cf.* Lollini, 1891; Brunelli, 1991.

²⁵ Manzini, 1934, p. 315.

²⁶ Appare importante sottolineare che l'esclusione dell'associazionismo libertario dal novero dei reati politici durante la vigenza del Codice Zanardelli rispondeva a precise scelte politiche: escludere i rei anarchici significava escluderli dall'applicazione di quei "bene-

dell'associazionismo sovversivo era volta a reprimere le associazioni dirette ad una mera affermazione teorica degli scopi politici. Se poi, l'associazione avesse voluto anche attuare concretamente il programma, allora la repressione sarebbe stata affidata ad altre ipotesi di reato politico²⁷, come ora si vedrà. Il reato di cui all'art. 270 c.p., invero, traeva la sua legittimazione dall'articolo 272 del Codice penale Rocco che puniva la propaganda e l'apologia sovversiva o antinazionale²⁸, poiché la previsione dell'articolo 270 era volta ad anticipare ulteriormente la tutela penale rispetto all'articolo 272, reprimendo fin dai primissimi momenti la possibilità di organizzare l'espressione del dissenso politico²⁹: «Si pensi a tutto il male che hanno fatto e, fuori dall'Italia, stanno facendo le dottrine unilaterali di Marx, le utopie di Bakunin i romanzi di Tolstoj, e le idee di altri simili apostoli nel ventre, del caos o della verità. D'altra parte le idee sovversive istigano necessariamente all'azione, e perciò rappresentano un pericolo non solo di

fici” connessi ai reati politici mirando ad una repressione più severa, Brunelli, 1991, p. 25. Durante il codice penale Rocco la formazione e la dottrina sul reato politico mutò profondamente, essa non era più collegata ad una visione “nobile” del reato politico, eliminando, pertanto, la necessità di sottrarre i reati anarchici dai reati politici, questi ultimi non più connessi ad alcun beneficio processuale.

²⁷ Pelissero, 2000, p. 203.

²⁸ L'articolo 272 recitava: «Chiunque, nel territorio dello Stato fa propaganda per la insurrezione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. Alla stessa pena soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti». Appare chiaro, fin dalla prima lettura, che il delitto previsto era non solo costituito da fatti diversi rispetto al reato di associazione, ma anche che non era sempre necessaria la formazione in organizzazione associata al fine della realizzazione del reato di propaganda né tantomeno era necessario che il soggetto attivo di cui all'articolo 272 facesse davvero parte di un'associazione politica. La norma risultava, infatti, adatta anche alla repressione della propaganda effettuata da un singolo soggetto. Manzini nella trattazione del soggetto attivo del reato di cui all'articolo 272 c.p. scriveva: «Abbiamo già detto non essere necessario che il soggetto attivo appartenga ad una associazione sovversiva o antinazionale [...] ben potendo trattarsi d'un individualista del tutto svincolato da ogni rapporto associativo, come non di rado avviene specialmente per gli anarchici» Manzini, 1934, p. 333-334. Nel caso in cui il soggetto attivo partecipasse anche ad una associazione politica disciplinata ex articolo 270 o 271 il soggetto rispondeva, per il solo fatto dell'associazione, agli articoli dedicati mentre rispondeva per il fatto della propaganda o dell'apologia all'articolo 272 creando concorso materiale di reati. Manzini, 1934, p. 340.

²⁹ Pelissero, 2000, p. 203.

pervertimenti intellettuali, ma altresì di attività rivoluzionaria»³⁰.

Ma il ruolo costitutivo del diritto penale si palesava soprattutto nella previsione dell'articolo 271, dedicato alla repressione delle associazioni antinazionali³¹. La norma puniva non solo «Chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale», ma anche i meri partecipanti a tali associazioni³². L'associazionismo qui represso era quello finalizzato a deprimere il sentimento nazionale favorendo l'internazionalismo. Fu, pertanto, costruita una repressione *ad hoc* a seguito della identificazione del sentimento antinazionale come delitto gravemente lesivo della personalità internazionale dello Stato in forza del nuovo autoritarismo. Il nazionalismo diventava, nello Stato fascista, base etica³³ ed in quanto tale fortemente tutelata al fine della protezione dell'esistenza e della sicurezza statale³⁴. La volontà di abbattere ogni frontiera, come cardine della lotta anarchica, era manifestamente repressa con la norma in analisi che voleva punire la volontà di mettere in crisi il sentimento nazionale: «nulla più dell'antinazionalismo rinnega lo Stato nazionale»³⁵. Al fine della realizzazione di tale reato, che era residuale rispetto al reato di associazionismo sovversivo, non era necessario che fosse posto in essere un danno ma risultava sufficiente, ai fini dell'incriminazione, la mera volontà di associarsi creando una presunzione giuridica di pericolosità dell'associazionismo internazionale³⁶.

³⁰ Manzini, 1934, p. 334. Anche nell'apologia e nella propaganda sovversiva o antinazionale era considerata implicita la violenza di cui si costituiva l'azione, legittimandone la repressione penale indipendentemente dal concretizzarsi effettivo della violenza.

³¹ La disposizione diventava una delle «più caratteristiche manifestazioni giuridico-penali dello Stato fascista, e rappresenta uno dei casi in cui il diritto penale ha carattere assolutamente costitutivo» Manzini, 1934, p. 314.

³² Articolo 271 del Codice del 1930: «Chiunque, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente», Manzini, 1934, p. 314.

³³ Bushart, 2015, pp. 116-117.

³⁴ Sabatini, 1937b, p. 1062.

³⁵ Manzini, 1934, p. 315.

³⁶ Quando, ad esempio, l'associazionismo libertario internazionale era anche associazionismo sovversivo, esso veniva punito ai sensi dell'articolo 270 c.p.. Manzini, 1934, p. 315.

Il monopolio della possibilità di associarsi, detenuto dallo Stato³⁷, era evidente nelle successive previsioni, gli articoli 273 e 274 del Codice penale Rocco, i quali non ammettevano neanche associazioni culturali o sociali, dovendosi ogni attività esercitare tramite l’operato del Partito Nazionale Fascista il quale doveva perseguire, raggiungere e stabilizzare l’ordine politico tramite il controllo costante delle associazioni aventi qualsiasi finalità, anche economica³⁸. Ai reati di associazionismo politico previsti dal Capo I si aggiungevano anche i reati previsti dal Capo V: la cospirazione politica in associazione ed il reato di banda armata. Essi rappresentavano il *continuum* repressivo dei reati di cui agli articoli 270 e 271. Si è visto, infatti, come l’associazionismo sovversivo ed antinazionale fosse, nelle intenzioni del legislatore, diretto a colpire la sola affermazione teorica degli obiettivi politici, i quali ne costituivano il programma associativo. Se poi le associazioni avevano anche lo scopo di attuare materialmente il loro fine politico, esse non sarebbero più state ricomprese nell’ipotesi di reato del Capo I bensì si sarebbero venute a configurare più propriamente le ipotesi delittuose di cui agli articoli 305 e 306: la fattispecie di cospirazione politica in associazione e di banda armata³⁹. Nella relazione sul progetto definitivo del Codice penale il ministro Rocco constatò che esisteva una sequenza logica nelle ipotesi delittuose associative, le quali provvedevano dunque a reprimere fasi diverse della medesima azione rivoluzionaria: l’associazionismo identificato come sovversivo rappresentava la repressione del momento iniziale volto alla divulgazione delle ideologie rivoluzionarie ed eversive; si configurava, poi, la fattispecie delittuosa di cospirazione politica in associazione quando l’associazione passava ad organizzare un concreto programma operativo ed, infine, si verificava l’ipotesi di banda armata qualora, per la concretizzazione del programma politico, l’associazione si muniva di armi⁴⁰. Risulta peraltro chiaro come tali previsioni ponessero, nella prassi, notevoli problemi penali in materia di concorso di reato ed assorbimento delle fattispecie delittuose. La banda armata rappresentava la forma di associazionismo più grave⁴¹. La gravità delle sanzioni era giu-

³⁷ Su libertà individuale e Stato totalitario: Caravale, 2015, p. 17 e ss.

³⁸ Sabatini, 1937a, p. 1041. In materia di associazioni internazionali non autorizzate: Manzini, 1934, p. 319 ss.

³⁹ Pelissero, 2000, p. 203; Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco, Vol. V, parte II, Tipografia delle mantellate, Roma 1929, p. 51.

⁴⁰ Petta, 1894, p.197.

⁴¹ Lavori preparatori del Codice penale e del codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco,

stificata in quanto essa si differenziava dalla cospirazione politica in associazione per la presenza, nell'organizzazione interna, di armi⁴². Del reato di banda armata si rispondeva, poi, «per ciò solo» dell'associazione e la pena appariva particolarmente severa, sia in funzione della pericolosità politica del reato e della sua concreta possibilità di lesione del bene tutelato dal diritto sia per incentivarne la dissociazione⁴³. Ciò, in particolare, al fine di distaccare il soggetto dall'organizzazione interna disgregandola, ottenendo collaborazione e rinunciando, così, alla pretesa punitiva dello Stato verso il collaboratore autore di reato⁴⁴. La repressione delle fattispecie di associazionismo politico era, nelle intenzioni legislative, massima e la *ratio* che si intendeva perseguire era l'anticipazione esasperata della tutela penale assicurando la punibilità degli atti meramente preparatori di qualsiasi azione diretta a creare un mero pericolo per lo Stato⁴⁵.

Vol. V, parte II, Tipografia delle mantellate, Roma 1929, p. 101. La pericolosità era creata anche dal requisito, essenziale secondo la giurisprudenza sia francese che italiana al fine della configurazione di reato di banda armata, dell'organizzazione nonostante nulla fosse disposto in merito dalla lettera della legge. De Mauro, 1937, p. 231.

⁴² Pelissero, 2000, p. 193; Manzini, 1934, p. 651.

⁴³ Art. 306 c.p. 1930: «Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori», Manzini, 1934, p. 657.

⁴⁴ L'attivo ravvedimento era disciplinato all'articolo 309 «banda armata: casi di non punibilità». De Mauro, 1937, p. 234.

⁴⁵ De Francesco, 1985, p. 55. La punizione degli atti meramente preparatori non era una novità adottata dallo Stato fascista, neanche lo Stato liberale poteva, infatti, permettersi la creazione di, se pur embrionali, cellule sovversive prevedendo anch'esso la punibilità di alcuni atti preparatori, *cfr.* Colao, 1999, p.662-663; Nocito, 1893, p. 140. È già stato affrontato come le fattispecie di associazione sovversiva ed antinazionale anticipassero la tutela rispetto ai reati di banda armata e di cospirazione politica mediante associazione in quanto, le prime ipotesi miravano alla repressione dell'associazionismo volto meramente alla propaganda sovversiva e antinazionale per punire, dunque, la loro mera affermazione teorica. Se poi le associazioni avessero avuto anche lo scopo di attuare materialmente il loro fine politico, non si sarebbero più verificate le ipotesi di reato suddette bensì la fattispecie di banda armata o cospirazione mediante associazione, *ex* articoli 305 e 306 del codice penale Rocco, reati punitivi dei meri atti preparatori. Alla luce della sistematica dei due diversi Codici penali, quello liberale ottocentesco e quello fascista, è possibile notare come il codice penale del 1930, mediante la previsione degli articoli 270 e 271, anticipasse ulteriormente la tutela penale degli atti meramente preparatori rispetto al Codice Zanardelli, il quale affidava la repressione associativa politica alle sole ipotesi di reato *ex* articoli 131 e 134.

Sul piano giudiziario, i reati di associazionismo politico, durante il Regime si rivelarono uno dei principali strumenti di oppressione necessaria per costruire e mantenere quel deserto politico di aggregazioni funzionale a formare una possibilità di associazione che doveva essere mero monopolio statale.⁴⁶

2.1. La giurisprudenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato

L'applicazione all'interno del Tribunale delle norme sui reati di associazione politica era volta, soprattutto, a reprimere i movimenti libertari, socialisti e comunisti i quali si erano opposti fin dai primi momenti all'oppressione fascista.⁴⁷ Ai processi condotti per reprimere le associazioni politiche antifasciste e la lotta politica si devono poi sommare tutti quei reati politici individuali, non facenti parte di un contesto organizzato, che si inserivano nelle ipotesi di dissenso politico e ribellione culturale⁴⁸.

I reati politici erano di competenza dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato⁴⁹. Come è ormai noto, l'istituzione di detto Tribunale fu uno dei momenti cruciali della svolta in senso totalitario del regime⁵⁰. Tra il 1926 ed il 1943, furono condannati 4.671 imputati di cui 4.030 comunisti, 12 socialisti e 22 anarchici⁵¹, tenendo presente che molti anarchici vennero condannati come comunisti, giellisti o genericamente come antifascisti⁵². La legge istitutiva del Tribunale, la legge n. 2008 del 25 novembre 1926⁵³, limitava maggiormente la libertà⁵⁴ prevedendo

⁴⁶ Storti, 2020.

⁴⁷ Vinci, 2016, p. 16.

⁴⁸ Giulietti, 2004, p. 24. *Cfr.* Dal Pont, Carolini S., 1980.

⁴⁹ È stato osservato che il processo era dimostrazione non solo della smisurata repressione bensì anche dell'insicurezza in cui il regime verteva, *cfr.* Sbriccoli, 1999, p. 835 ed anche Neppi Modona, Pelissero, 1997, p. 769 ss; Vinci, 2016, p. 6 ss. In questo modo, infatti, si palesava come il Regime non solo non facesse affidamento sulla magistratura ordinaria e sulle Corti d'Assise, *cfr.* Sbriccoli, 1999, p. 835; D'Alessandro, 2015, p. 153 ma anche come i reati politici fossero efficacemente capaci di destabilizzare l'apparato securitario.

⁵⁰ Sul rapporto tra magistratura e fascismo: Berlinguer, 1944; Neppi Modona, 1973; Neppi Modona, Pelissero, 1997; Abbamonte, 2003; Beaulieu, 2006; Neppi Modona, 2007; Latini, 2010; Neppi Modona, 2010; Meniconi, 2012, pp. 145-243. Sulla dipendenza della magistratura dal governo fascista e sull'uso delle circolari come strumento per conformare l'attività giudiziaria alle esigenze politiche concrete: Neppi Modona, 2010, p. 216 e ss; Storti, 2011.

⁵¹ Ai quali si aggiungono 42 giellisti, 6 repubblicani, 323 generici, 203 partigiani sloveni, 32 biblici come riportato in Giulietti, 2004, p. 12.

⁵² Questa considerazione si inserisce ad ulteriore conferma di quel filone giurisprudenziale che tentava, soprattutto durante lo Stato liberale del Codice Zanardelli, di traviare l'interpretazione giuridica della lotta anarchica antiautoritaria.

⁵³ Sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 6 novembre 1926, n. n. 1848 e sulla legge n. 2008 del 25 novembre 1926: De Cristofaro E., 2007, p. 1044 e ss.

⁵⁴ D'Alessandro, 2015, p. 156.

ulteriori fattispecie di reati associativi oltre a quelle disciplinate nell'allora vigente Codice Zanardelli. I nuovi reati erano previsti dagli articoli 3 e 4. Quest'ultimo, in particolare, condannava chiunque ricostruisse, anche in maniera simulata, le associazioni, organizzazioni o partiti disciolti dalla pubblica autorità: «chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici». Il Tribunale giudicava con rito marziale⁵⁵. La repressione giudiziaria, tra il 1926 e il 1930, anticipò, dunque, i caratteri della repressione del reato politico condotta attraverso la codificazione del Codice fascista a cui il Tribunale si adattò dopo la sua entrata in vigore⁵⁶. I processi celebrati successivamente al 1930 vertevano soprattutto sulle fattispecie di reato di cui agli articoli 270 e 272 del Codice penale. Gli imputati furono accusati di avere, in particolare: «ricostruito nuclei del disciolto partito comunista [...] e svolto analoga propaganda»⁵⁷, o di aver «partecipato ad associazioni comuniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre»⁵⁸. Il Partito Comunista era visto come costante responsabile della realizzazione di cellule organizzative dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato⁵⁹ ed i reati di associazionismo politico venivano imputati in riferimento a detto Partito e non a singole associazioni. Questo faceva sì che gli imputati politici venissero condannati in base al combinato disposto degli articoli inerenti all'associazionismo politico sovversivo con finalità di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, concretizzando, pertanto, la volontà legislativa di una repressione preventiva e generalizzata nei confronti degli oppositori politici.

⁵⁵ Latini, 2015, p. 57; sulle norme e la prassi del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato: D'Alessandro, 2015, p. 158 e ss

⁵⁶ Sul Tribunale Speciale per la difesa dello Stato: De Mauro, 1940, p. 487-488; Latini, 2015, p. 57; D'Alessandro, 2015, p. 151 ss; Bassani, Cantoni, 2015, p. 175 ss, Torrisi, 2016. A partire dagli anni Trenta anche il ruolo del Tribunale cambiò. Esso passò da mezzo repressivo per l'annichilimento del dissenso politico a «*garante della stabilità del regime che sarebbe intervenuto per colpire adeguatamente qualunque focolaio di rivolta*» in: Vinci, 2016, p.27. Cfr.

⁵⁷ Sent. N. 5 Reg. Gen. 131/1933 in Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1934, Ministro della difesa Stato Maggiore dell'Esercito-ufficio storico, Roma 1989, p. 25.

⁵⁸ Le parole, nello specifico, sono tratte dalla sentenza N. 22 Reg. Gen. N. 52/1934 in Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1934, Ministro della difesa stato maggiore dell'esercito-ufficio storico, Roma 1989, p. 62.

⁵⁹ Ad esempio, la Sentenza N. 5 Reg. Gen. N. 54/1935 in Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, decisioni emesse nel 1936, Ministro della difesa stato maggiore dell'esercito-ufficio storico, Roma 1990, p. 38 nella cui *Prefazione*, scritta da F. Roselli, si trova, tra le segnalazioni, che «Per ciò che concerne l'attività sovversiva svolta in Italia si rileva che tale attività è stata compiuta, nella quasi totalità – da imputati appartenenti al partito comunista per incarico ricevuto dalla Centrale Comunista di Parigi».

Simultanea con la lotta condotta dal Partito Comunista e dal Soccorso Rosso Internazionale era la lotta portata avanti dal fronte rivoluzionario collettivo di Giustizia e Libertà il quale, secondo l'interpretazione dei giudici, era volto a «commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato, a promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato», come previsto dall'articolo di legge.⁶⁰ Gli imputati che, secondo quanto riportato in una sentenza del 1935, facevano parte dell'organizzazione furono ritenuti responsabili di cospirazione politica in associazione, ex articolo 305 c.p., e di atti sovversivi⁶¹. Dalla sentenza risulta che il movimento dei giellisti era identificato come un'associazione che rappresentava un gruppo di militanza a carattere cospirativo il cui programma d'azione, esposto tramite propaganda, era quello di «mutare violentemente la costituzione dello Stato italiano e la formazione del Governo fascista; promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato italiano; suscitare la guerra civile nel territorio italiano». Il gruppo sovversivo era anche riconosciuto, nella medesima sentenza, come «gruppo di antitaliani» e veniva chiarito che per l'appartenenza non era necessario alcun atto formale bensì si riteneva sufficiente la mera collaborazione cosciente e volontaria chiarendo, pertanto, anche un elemento sostanziale di reato e contribuendo alla creazione giurisprudenziale del delitto di associazionismo politico. Per l'appartenenza, infatti, non era necessario nessun atto formale bensì era sufficiente che il soggetto collaborasse «con la propria azione cosciente e volontaria all'incremento e all'esplicazione del programma della setta stessa». Fu a seguito della confessione degli imputati circa l'appartenenza all'associazione ed al ritrovamento di lettere ed articoli sul programma associativo, che, in funzione anche dell'anticipazione della tutela penale perseguita nella previsione legislativa dei reati di associazione politica, gli imputati furono condannati ai sensi dell'articolo 305 in relazione agli articoli 283, 284 e 286 del Codice fascista. L'articolo 305 c.p. si rivelò così una delle disposizioni codicistiche più utilizzate nella repressione politica fascista.

Talvolta il Tribunale configurava l'associazionismo come ipotesi di reato ex art. 271 del Codice penale: l'associazionismo «antinazionale». Nonostante spesso le motivazioni delle sentenze⁶² si limitassero a riproporre, in maniera asettica, la formula utilizzata dal Codice penale, alcune sentenze si sforzavano, invece, di dare forma al reato di cui all'articolo 271 c.p., identificando quelle «attività dirette a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale». Ad esempio, fu pu-

⁶⁰ Sent. N. 19 Reg. Gen. N. 267/1935, Reg. Gen. N. 53/1936 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, decisioni emesse nel 1936, Ministro della difesa stato maggiore dell'esercito-ufficio storico, Roma 1990.

⁶¹ Sent. N. 19 Reg. Gen. N. 267/1935, Reg. Gen. N. 53/1936 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, decisioni emesse nel 1936, Ministro della difesa stato maggiore dell'esercito-ufficio storico, Roma 1990.

⁶² Vinci, 2016, p.21 ss.

nito ex articolo 271, un gruppo di studenti che «fra l'altro andavano sostenendo la necessità di una maggior libertà di stampa e di pensiero e affermavano che tale risultato sarebbe stato possibile raggiungere mediante l'annullamento delle frontiere e un miglioramento dell'attuale ordinamento interno»⁶³.

La repressione giurisprudenziale dei reati di associazione politica si dimostrò arma idonea contro il dissenso politico e contro le lotte antifasciste in funzione di uno stretto controllo della libertà associativa coltivando quella «pace» che prendeva, però, del tutto le sembianze di un deserto. Un tentativo di desertificazione del conflitto sociale ed una devastazione delle lotte politiche mediante la repressione preventiva in cui un ruolo fondamentale fu svolto proprio dagli articoli 270, 271, 305 e 306 del Codice penale Rocco, nonché dai processi i quali si dimostrano il braccio necessario affinché quell'arma potesse veramente colpire.

3. Le associazioni sovversive e antinazionali nella giustizia di transizione

Dopo la caduta del regime i codici fascisti restarono in vigore, sebbene epurati dalle norme più autoritarie, nell'attesa di una riforma organica.⁶⁴ Le stesse norme che i fascisti avevano creato per colpire i propri avversari politici divennero, nella giustizia di transizione⁶⁵, potenzialmente idonee a colpire i fascisti stessi. Con l'abolizione del Partito Nazionale Fascista anche il Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu smantellato con il R. D. L. 29 luglio 1943, n. 667. La discriminazione processuale perpetrata dallo Stato fascista nei confronti dei rei politici, giudicati dal Tribunale Speciale, venne però solo apparentemente eliminata. Le istituzioni, infatti, furono comunque costrette, nella repressione del fascismo, a ripensare ad organi giudicanti che prendevano del tutto le sembianze di organi politici dal carattere straordinario⁶⁶. Nell'aprile del 1945 furono istituite, in risposta ad una prima esigenza di «democratizzazione della giustizia»⁶⁷ e attraverso una scelta

⁶³ Sent. N. 8 Reg. Gen. N. 301/1939 in Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Decisioni emesse nel 1940, Ministro della difesa stato maggiore dell'esercito-ufficio storico, Roma 1994, p. 32.

⁶⁴ Lacchè, 2010. Sulla continuità della codificazione fascista nel regime repubblicano: Storti, 2019.

⁶⁵ I molteplici studi sulla giustizia di transizione hanno permesso di avere, ad oggi, una vasta bibliografia. Meramente a titolo esemplificativo *cf.* Bernardi, Neppi Modona, Testori, 1984; Domenico, 1996; Woller, 1997; Dondi, 1999; Canosa, 1999; Saraceno, 1999; Crainz, 2001, p. 162 e ss; Elster, 2004; Cardia, 2009; Donini, 2009; Fornasari, 2013; Focardi, Nubola, 2015; Neppi Modona, 2017.

⁶⁶ Nubola, Pezzino, Rovatti, 2019.

⁶⁷ Bianchi Riva, 2017, p. 160. Secondo l'art. 6 del Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 142 del 1945, la corte d'assise straordinaria era composta da un presidente e da quattro giudici popolari. Si veda Bianchi Riva, 2017, p. 160 ss., alla quale rimando anche in tema di procedura adottata dalla Corte. Per uno studio sul ruolo degli Avvocati che spesso si rifiutavano di assistere gli imputati fascisti pur mantenendo l'attenzione riguardo le

di compromesso del legislatore tra istituzione di un giudice straordinario da una parte e ricorso alla magistratura ordinaria dall'altra⁶⁸, le corti d'assise straordinarie⁶⁹. Le corti d'assise furono soggette, comunque, al controllo della magistratura ordinaria subendone la pressione non solo all'interno dei collegi ma anche negli uffici del pubblico ministero⁷⁰. Le liste dei giudici popolari erano predisposte dal Consiglio di Liberazione Nazionale, ma vagliate dal Presidente e ciò, unitamente al ruolo dei giudici togati, assicurava un controllo politico⁷¹. È stato constatato⁷², come fattuale conseguenza nella successione di regimi al potere, il fatto che la classe politica vincitrice prenda severe misure verso la classe politica sconfitta; soprattutto quando l'avvicendamento avviene dopo uno sconvolgimento profondo della compagine sociale. Iniziò così la giustizia di transizione per la «defascistizzazione» dello Stato e l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo⁷³. Le corti di assise straordinarie erano competenti a giudicare coloro che, successivamente al giorno dell'armistizio, avessero «commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato [...] con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata»⁷⁴. Avverso le decisioni di detta Corte era possibile fare ricorso alla sezione speciale della corte di cassazione istituita a Milano. Iniziarono così, in un contesto storico particolarmente complicato, i processi per i reati di collaborazionismo.

La pressione dell'opinione pubblica da una parte e la volontà istituzionale dall'altra portarono nei primi mesi le corti straordinarie di assise ad infliggere pesanti condanne in materia di collaborazionismo con i tedeschi, pronunciandosi severamente ed applicando con forza le sanzioni contro il fascismo. L'art. 5 d. lgs. Lgt. 27 luglio 1944 n. 159 prevedeva che ai collaborazionisti fossero applicate le disposizioni del Codice penale militare di guerra. Le Corti si trovarono più volte

garanzie individuali rimando a: Bianchi Riva, 2013, p. 273-276.

⁶⁸ Il compromesso avvenne tra la scelta di istituire, ancora una volta, un tribunale speciale e la scelta di affidare, invece, la repressione alla magistratura ordinaria. L'istituzione di giudici speciali avrebbe sì assicurato la repressione del fascismo repubblicano ma appariva la scelta "tipica" del Regime, dal quale le nuove istituzioni volevano prendere le distanze. Non sembrava opportuno neanche affidare la repressione politica alla magistratura ordinaria la quale non godeva di una fiducia certa non essendo ancora totalmente defascistizzata, cfr. Neppi Modona, 1984.

⁶⁹ Sulla natura ordinaria o speciale delle corti d'assise straordinarie e sul chiarimento, in merito, fatto dalla corte di cassazione attraverso un'importante sentenza: Bianchi Riva, 2019b, p. 396. Ancora sulla giustizia straordinaria ed i processi presso le corti di assise straordinarie: Nubola, Pezzino, Rovatti, 2019.

⁷⁰ Neppi Modona 1984, p. 11-40; Neppi Modona, 2007; Bianchi Riva, 2019a, p. 7.

⁷¹ Bianchi Riva, 2019b, p. 395; Fortunio, 1946.

⁷² Vinciguerra, 1967, p. 902.

⁷³ Il tema è approfonditamente trattato da Canosa, 1999.

⁷⁴ Art. 1 comma 2 D. Lgs. Lgt 22 aprile 1945, n. 142. Sul tema dei «reati fascisti»: Fortunio, 1946.

ad applicare, nella repressione del fascismo repubblicano, le diverse norme in materia di aiuto al nemico contenute nel Codice penale militare: gli artt. 51, 54 e 58⁷⁵. Quando, tuttavia, la repressione politica non era possibile mediante l'inquadramento dei fatti nei reati di collaborazionismo, le Corti ricorsero ai reati di associazionismo politico del Codice penale del 1930. Vennero, così, "riesumate" dalle corti straordinarie di assise quelle norme tipicamente fasciste che potevano, ora, essere usate per la stessa repressione dei fascisti: gli artt. 270, 271, 305 e 306 del Codice penale. I nodi interpretativi che le Corti si trovarono ad affrontare furono molti e di cruciale importanza. Ad esempio, stabilire se l'appartenenza al Partito Fascista Repubblicano configurasse l'ipotesi di reato ex art. 270 c.p. poteva significare, al contempo, dichiarare giudizialmente che il Partito Fascista Repubblicano era un'associazione sovversiva. I reati che venivano in ausilio nella repressione erano gli stessi che il regime aveva creato per punire i propri oppositori; anche se non in maniera esplicita all'interno dei processi l'argomento era fondamentale⁷⁶. Si trattava in particolare di stabilire se l'iscrizione al P.F.R. o l'arruolamento nelle forze armate della R.S.I. (che secondo la corte di cassazione non potevano considerarsi atti di collaborazionismo) integrassero un reato di associazionismo politico e potessero pertanto essere puniti a norma del codice penale comune. In una sentenza emessa nel giugno del 1945, ad esempio, la Corte straordinaria di assise di Vercelli, non avendo potuto dichiarare colpevole un imputato, quale iscritto al P.F.R., del reato di collaborazionismo ex art. 58 del c.p.m.g., lo condannò, invece, ascrivendogli la responsabilità ex art. 270 del c.p. per aver «aderito ai postulati di un partito che agitava e realizzava con la violenza idee di sovvertimento delle basi degli attuali legittimi ordinamenti dello Stato e le realizzava con la violenza [...] intendendo a stabilire la dittatura di un solo uomo su tutto il Paese ed a provocare la trasformazione degli ordinamenti costituiti», condannandolo alla reclusione di anni tre.⁷⁷ Altre volte, invece, erano i P.M. che nei confronti degli iscritti al P.F.R. invocavano nel capo di imputazione sia la responsabilità per il reato di collaborazionismo sia la responsabilità per il

⁷⁵ Bianchi Riva, 2019a, p. 12 ss.

⁷⁶ La sezione speciale della Corte di Cassazione osservava che le norme in materia di associazione, ed in specie gli artt. 270 e 271 c.p., erano volute dal legislatore fascista per reprimere quelle mere associazioni a lui avverse: «il legislatore fascista, per meglio difendere il Regime, soprattutto contro l'attività delle associazioni che questo considerava sovversive o antinazionali disciplinava, negli art. 270 e 271 C.p. vigente, la repressione di queste due categorie di associazioni politiche» facendo, pertanto, un chiaro riferimento all'associazionismo politico comunista ed anarchico. In: Cass. Milano, Sent. N 113 Ud. 6 agosto 1945, Pres. Giuliano, rel. Violanti. Ric. P.M. e Caviglia c. sent. Str. Ass. Savona in Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁷⁷ Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

reato di associazione sovversiva per aver «partecipato a una associazione politica che si proponeva di sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato italiano e che sotto il nome di Partito Repubblicano Fascista ed in forma simulata continuava l'attività del Partito Nazionale Fascista, del quale il 27 luglio 1943 era stato disposto lo scioglimento dal legittimo governo italiano»⁷⁸. Analogamente nel giugno 1945 il P.M. presso la corte d'assise straordinaria di Cuneo portava a giudizio alcuni imputati per aver, come si legge nel capo di imputazione alla lettera a), quali iscritti alla Guardia Nazionale Repubblicana, «portato le armi contro lo Stato Italiano e collaborato col tedesco invasore»⁷⁹. A questo capo di imputazione si aggiungeva anche quello per aver favorito i disegni politici del nemico mediante l'iscrizione e la partecipazione al partito fascista repubblicano. La corte straordinaria giudicante, con sentenza del 27 giugno 1945, dichiarava, però, gli imputati colpevoli non già del delitto di cui al capo a), bensì colpevoli *ex art.* 306 di «partecipazione in banda armata» in quanto con l'iscrizione e la partecipazione alla G.N.R. si riteneva di «aver gli stessi voluto partecipare volontariamente ad una banda armata, avente come finalità la perpetrazione di reati»⁸⁰.

A questa prima interpretazione delle corti straordinarie d'assise in materia associativa, però, si contrappose quella della sezione speciale della corte di cassazione di Milano a cui, poi, finirono per adattarsi anche le corti straordinarie d'assise⁸¹. La corte di cassazione, infatti, non riconobbe l'iscrizione al P.F.R. o alla G.N.R. come fatti punibili, contribuendo, così, alla definizione giurisprudenziale dei reati di associazionismo politico: «partecipare vuol dire prendere parte all'associazione, con la coscienza che ciò che l'associazione si propone e almeno con un minimo di attività, e non soltanto col firmare»⁸². Secondo la corte, infatti, l'iscrizione agli organi fascisti non poteva essere punita né mediante l'applicazione della legislazione speciale sul collaborazionismo con i tedeschi né mediante l'applicazione dei reati previsti e puniti dal codice penale per le associazioni politiche in quanto lo scopo dell'organizzazione fascista non rientrava nella fattispecie disciplinata agli articoli del codice penale del 1930. Anche qui si palesarono, pertanto, gli

⁷⁸ Cass. Milano Sent. N 113 Ud. 6 agosto 1945, Pres. Giuliano, rel. Violanti. Ric. P.M. e Caviglia c. sent. Str. Ass. Savona in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁷⁹ Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Bricchetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁸⁰ Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Bricchetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze

⁸¹ Bianchi Riva, 2019a, p. 7-8.

⁸² Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

intenti di manipolare le categorie giuridiche penali ed in particolare le fattispecie associative. Ad esempio, nel ricorso proposto avverso la sentenza della corte straordinaria di assise di Vercelli, sopra ricordata, che aveva ritenuto responsabile l'imputato del reato *ex art.* 270 c.p. (e non secondo l'art. 58 c.p.m.g. quale iscritto al P.F.R.), la corte di cassazione esclude che l'iscrizione al P.F.R. potesse configurare reato di associazione sovversiva o reato di associazione antinazionale. Mentre il P.M. ribadiva la colpevolezza del condannato per aver sostenuto il nemico, l'imputato sosteneva, in via subordinata, la derubricazione dell'accusa, adducendo che la sola iscrizione al P.F.R. non raffigurasse l'ipotesi di associazione sovversiva bensì quella di associazione antinazionale *ex art.* 271 c.p. La sentenza fu un'importante occasione di chiarimento. La corte di cassazione di Milano, infatti, sostenendo che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 270 c.p. reprimesse una situazione difforme rispetto a quella enunciata in primo grado, ne ribaltò l'interpretazione. L'associazione sovversiva di cui all'art. 270 c.p. aveva lo scopo di «stabilire violentemente la dittatura non già di un uomo, ma di una classe sociale sulle altre, e di sopprimere una classe sociale, o di sovvertire non già gli ordinamenti costituiti in generale, ma gli ordinamenti economici o sociali costituiti»⁸³. La sentenza spiegava, pertanto, che il Partito Fascista nella sua fase repubblicana non si proponeva l'attuazione dei primi due scopi e neppure si proponeva l'attuazione del terzo scopo in quanto «[...] anche la sua affermazione di carattere piuttosto enfatico che programmatico “il capitale dovrà essere sottoposto al lavoro” non contrasta in alcun modo con gli ordinamenti economici o sociali dello Stato, non trovandosi in alcuna parte di questi l'affermazione del principio contrario che il lavoro debba essere sottoposto al capitale»⁸⁴. La Corte, pertanto, rigettava il ricorso del P.M. e, accogliendo quello dell'imputato, annullava senza rinvio perché il fatto in oggetto non costituiva reato neanche ai sensi dell'art. 271 c.p.

Gli argomenti addotti dalla cassazione vertevano sulla difformità del fine dell'associazione fascista rispetto a quelli previsti nelle norme sull'azionismo politico dal codice penale. Si riteneva che il P.F.R. non si fosse proposto di raggiungere alcun fine di sovversione compreso nell'art. 270 c.p.: né la lotta di classe né la violenta repressione degli ordinamenti giuridici o politici. Quando le corti di assise straordinarie non riconoscevano la colpevolezza *ex art.* 270 agli iscritti al P.F.R. ed al corpo delle Brigate Nere, nel ricorso veniva accolta la falsa interpretazione⁸⁵ del reato di associazione sovversiva per non essersi «ricono-

⁸³ Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i resti politici, sentenze.

⁸⁴ Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i resti politici, sentenze.

⁸⁵ Cass. Milano Sent. N 113 Ud. 6 agosto 1945, Pres. Giuliano, rel. Violanti. Ric. P.M. e Caviglia c. sent. Str. Ass. Savona in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano

sciuta al P.F.R. la qualità di associazione sovversiva»⁸⁶. Ma i giudici della corte di cassazione di Milano consolidarono l'orientamento secondo il quale il partito nella sua forma repubblicana aveva lo scopo di: «riportare e mantenere l'autorità dello Stato al di sopra delle classi e degli individui, subordinando all'interesse supremo dello Stato ogni altro interesse privatistico»⁸⁷ non configurando, pertanto, il reato di associazionismo politico sovversivo. Nemmeno l'obiettivo delle associazioni antinazionali, ex art. 271 c.p., di «distruggere o deprimere il sentimento nazionale» fu ritenuto configurabile nell'associazionismo fascista il quale, invece, si proponeva l'esaltazione del sentimento nazionale⁸⁸. Se poi si fosse ammesso in giudizio che il P.F.R. realizzava con violenza idee volte alla sovversione dello Stato, la fattispecie di riferimento poteva essere l'ipotesi delittuosa associativa di cui all'art. 305 «cospirazione politica mediante associazione». Anche questa ipotesi delittuosa fu, però, respinta dalla cassazione di Milano chiarendo che la violenza era pura affermazione teorica dei giudici della corte straordinaria e che la stessa contrastava con i fini del partito⁸⁹. Secondo la corte, pertanto, era impossibile che il partito fascista potesse chiedere a tutti i suoi associati l'esercizio della violenza respingendo, così, anche la repressione mediante l'art. 305 c.p.. Risulta importante porre l'attenzione sui chiarimenti giurisprudenziali in tema di reati di associazionismo. Nella sentenza appena analizzata la corte ribadì l'interpretazione secondo la quale fino a quando gli iscritti aderivano semplicemente agli ideali del partito, senza compiere alcun fatto che potesse ritenersi attuativo dei fini elencati in articolo, allora non era configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 305⁹⁰.

Nell'interpretazione della cassazione, neppure l'adesione al corpo militare del partito fascista repubblicano, le Brigate Nere⁹¹, poteva configurare reato di asso-

per i reati politici, sentenze.

⁸⁶ Cass. Milano Sent. N 113 Ud. 6 agosto 1945, Pres. Giuliano, rel. Violanti. Ric. P.M. e Caviglia c. sent. Str. Ass. Savona in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁸⁷ Cass. Milano Sent. N 113 Ud. 6 agosto 1945, Pres. Giuliano, rel. Violanti. Ric. P.M. e Caviglia c. sent. Str. Ass. Savona in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁸⁸ Ad esempio, Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Brichetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze. Ed anche: Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁸⁹ Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁰ Cass. Milano, sent. N. 68. Ud. 20 luglio 1945 Pres. Giuliano; rel. Guidi G. Ric. Sassi c. sent. C. str. Ass. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹¹ Bianchi Riva, 2019a, p. 43 ss.

ciazione. In primo grado la milizia armata era stata dichiarata un'associazione di tipo «banda armata» ma quando la questione fu sottoposta alla corte questa ne ribaltò l'interpretazione: «È risaputo che il delitto previsto in tale articolo consiste nell'associazione di più persone in armi al fine di commettere alcuno dei delitti individuati nell'art. 302 cod. pen. [...]»⁹² e che l'elemento soggettivo del delitto era costituito «dalla volontà di partecipazione alla banda armata»⁹³. La corte ritenne che nel caso in questione il mero arruolamento nella G.N.R. o nel corpo delle Brigate Nere non costituiva delitto ai sensi dell'art. 306 c.p.. Ciò che mancava, secondo la corte, era sia l'elemento materiale consistente nell'aver «come programma la perpetrazione dei reati di cui all'art. 302» sia l'elemento soggettivo⁹⁴.

In un'altra sentenza la sezione speciale della corte di cassazione istituita a Milano chiarì alcuni aspetti sostanziali del reato di banda armata individuandone la portata repressiva ed enunciando che nell'interpretazione dell'articolo 306 c.p. erano elementi essenziali del concetto di «banda» la formazione, che doveva aver origine da un accordo tra coloro che ne prendevano parte⁹⁵, ed una organizzazione «non disciplinata da provvedimenti emanati da una autorità, anche soltanto di fatto, investita di pubblici poteri»⁹⁶. Venne, pertanto, precisato che l'intento della norma penale era quello di reprimere il mero associazionismo di tipo privato⁹⁷. Tali caratteristiche essenziali che «mancavano nelle Brigate Nere»⁹⁸ non permettevano di dichiarare l'arruolamento del cittadino reato di «banda armata». A queste considerazioni si aggiungeva, poi, quella che le Brigate Nere non si erano proposte neanche di commettere alcuno dei reati previsti dall'art. 302. Esse avevano, secondo la giurisprudenza, mere funzioni «politiche e di polizia»⁹⁹

⁹² Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Bricchetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹³ Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Bricchetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁴ Cass. Milano, sent. N. 77-bis, Ud. 25 luglio 1945, Pres. Giuliano; rel. Bricchetti, Ric. Cappao c. sent. C. str. Cuneo in ACS, Corte suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politico, sentenze.

⁹⁵ Cass. Milano, Sent. N. 248, Ud. 28 settembre 1945 in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁶ Cass. Milano, Sent. N. 248, Ud. 28 settembre 1945 in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁷ Cass. Milano, sent. N. 247 Ud. 28 settembre 1945, Pres. Toesca, rel. Badia, ric. Salvaggio c. sent. C. str. Ass Casale Monferrato in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁸ Cass. Milano, Sent. N. 248, Ud. 28 settembre 1945 in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

⁹⁹ Cass. Milano, Sent. N. 248, Ud. 28 settembre 1945 in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

o «limitatamente organizzate a difesa del governo e dell'ordine interno»¹⁰⁰, astraendo dal giudizio la funzione del Corpo ed il suo ruolo storico.

La mancata qualificazione giuridica della partecipazione alle organizzazioni politiche e militari fasciste come associazionismo sovversivo o antinazionale contribuì ad una repressione indulgente dei reati fascisti posti in essere dopo il crollo del Regime. È noto che con il d. lgs. Lgt. 5 ottobre 1945 n. 625, «volto alla normalizzazione della giustizia»¹⁰¹ ed all'unificazione degli organi e delle procedure repressive¹⁰² ma che, a ben vedere, riproponeva ancora i modelli della giustizia politica, le corti di assise straordinarie furono trasformate in sezioni speciali delle corti d'assise, dove venne ugualmente mantenuta la stessa composizione¹⁰³. La sezione speciale della corte di cassazione istituita a Milano fu, invece, soppressa. Fu possibile impugnare le sentenze di primo grado in materia di collaborazionismo davanti alla seconda sezione della corte di cassazione di Roma a cui, comunque, furono assegnati i giudici appartenenti alla sezione speciale della corte di cassazione di Milano¹⁰⁴. In questa fase la magistratura, della quale la storiografia ne ha più volte evidenziato la continuità con il regime fascista¹⁰⁵, giudicò in senso più favorevole i collaborazionisti¹⁰⁶. Le interpretazioni in materia di associazionismo fascista della corte provvisoria di Milano furono confermate anche dalla giurisprudenza della seconda sezione della corte suprema di cassazione. La corte ribadì, ad esempio, che l'iscrizione al P.F.R. o alla G.N.R. non costituiva reato di associazionismo ai sensi del codice penale. Anche in questo caso la mancata applicazione delle norme verteva sulla differenza di scopo dell'associazionismo fascista dalle forme di associazionismo di cui agli artt. 270 e 271¹⁰⁷ e sull'assenza dell'elemento soggettivo per la mancanza della coscienza e della volontà di associarsi¹⁰⁸.

¹⁰⁰ Cass Pen. Sez. speciale, ud. 5 ottobre 1945 n. 313, pres. Toesca, rel. Fazzi, ric. Buona-persona e altri in Bianchi Riva, 2019, p.47.

¹⁰¹ Bianchi Riva, 2019 b, p. 397.

¹⁰² Canosa, 1999, p. 12.

¹⁰³ Bianchi Riva, 2019b, p. 396-397.

¹⁰⁴ Bianchi Riva, 2019b, p. 396.

¹⁰⁵ Sulla mancata epurazione, dopo il crollo del regime, della magistratura *cf.* Zagrebelsky, 1998; Focardi, 2006; Cardia, 2009; Meniconi, 2012, Neppi Modona, 2017.

¹⁰⁶ Bianchi Riva, 2019a, p. 51-52.

¹⁰⁷ Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 1946 n. 388, Pres. De Ficchy, Rel. Toesca, P.M. Mirto, concl. Conf. Lampo, ric. De sent. C.S.A Biella in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, sentenze della Seconda Sezione. L'iscrizione al P.F.R., che secondo la giurisprudenza consolidata della Seconda Sezione non costituiva reato ex art. 271 C.P., non configurava nemmeno l'ipotesi di reato di cui all'art. 272 C.P., *cf.* Cass. Pen., Sez. II, 31 gennaio 1946, n. 172, Pres. Mangini, Rel. Violanti, P.M. Bernieri, Concl. Conf. Beltrame ric. da Sent. C.S.A. Vercelli in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Penali, sentenze della Seconda Sezione.

¹⁰⁸ Cass. Pen., Sez. II, sent. N. 972 del 31 maggio 1946, Pres. De Ficchy, Rel. Rispoli, P.M.

4. Conclusioni

Il rapporto tra potere e libertà, già labile all'interno del diritto penale politico, si affanna ancora di più nel campo dell'associazionismo, quest'ultimo visto come strumento principale per l'organizzazione del dissenso politico¹⁰⁹.

Durante il periodo fascista venne creato un *deserto* per volgere verso l'annichilimento qualsiasi forma di conflitto interno, reprimendo ogni momento anche solo embrionale di organizzazione di dissenso. Le norme penali in materia di associazionismo politico si rivelarono fortemente influenzate dalle esigenze politiche concrete che lo Stato stava perseguendo.

All'indomani della caduta del fascismo repubblicano le stesse norme che erano state sino ad allora usate per reprimere l'associazionismo anarchico e comunista vennero in ausilio per la repressione dell'associazionismo fascista nella sua ultima fase repubblicana. Quando non era possibile punire gli iscritti al P.F.R. o alle forze armate fasciste con l'applicazione delle norme in materia di collaborazionismo e di aiuto al nemico, si cercava di condannare mediante l'applicazione delle norme sull'associazionismo politico ergendo queste ultime, ancora una volta, a baluardo della repressione dei nemici interni. L'indirizzo giurisprudenziale che finì per affermarsi, in ossequio alla generale tendenza moderata della giustizia di transizione italiana, non permise tuttavia di identificare l'iscrizione al P.F.R. o alle formazioni militari fasciste come partecipazione ad associazioni politiche ai sensi degli articoli 270, 271, 305 o 306 c.p.. Se da una parte, infatti, l'interpretazione giurisprudenziale si adattava alle nuove esigenze politiche del Paese ed ai nuovi principi liberali a cui lo Stato si volgeva, dall'altra parte ciò rispose all'esigenza di non addebitare la responsabilità della violenza fascista alla «grande massa amorfa»¹¹⁰ degli iscritti al P.F.R.

Non si può sottacere, d'altra parte, che già nella fase dell'ordinamento provvisorio lo Stato italiano dovette confrontarsi non solo con fatti associativi commessi prima dello scioglimento del regime fascista, durante la Repubblica Sociale Italiana, ma anche con fatti di associazione successivi al crollo del governo di Salò. Si pensi, a tal fine, alla legislazione relativa alle

Fornari, concl. Conf. Valpieri, ric. Da sent. C.a.S Asti, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Penali, sentenze della Seconda Sezione.

¹⁰⁹ Pelissero, 2000, p. 35.

¹¹⁰ «tutto ciò che fu realizzato con la violenza, mercè l'opera deleteria e l'arbitrio di pochi audaci dirigenti, appoggiati e seguiti da una schiera di gerarchi incoscienti ed illusi, non può essere addebitato alla grande massa amorfa degli iscritti al partito, perché i dirigenti stessi agirono di propria iniziativa, indipendentemente dalla volontà degli aderenti e dello statuto del partito stesso, con l'evidente intento di imporre con la forza, come li imposero, i fatti compiuti da essi posti in essere» in: Cass. Milano. Sent. n. 113 Ud. 6 agosto 1945. Pres Giuliano; rel. Violanti. Ric. P.M e Caviglia c. sent. str. Ass. Savona in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sez. speciale di Milano per i reati politici, sentenze.

«sanzioni contro il fascismo»¹¹¹ che creò una repressione *ad hoc* dell'associazionismo di stampo fascista. Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945 numero 159, ad esempio, all'art. 3 puniva con la reclusione chiunque, al fine di svolgere attività fascista, promuoveva, dirigeva o sovvenzionava una banda armata¹¹². Ecco, allora, che il Legislatore sin dalle fasi immediatamente successive alla caduta del regime si trovò a doversi confrontare con i reati di associazionismo a matrice fascista i quali rappresentavano, come tutti i reati di fattispecie associativa, un grave pericolo potenziale per l'ordinamento statale in via di costituzione, creando una nuova fattispecie di associazione delittuosa vietata perché incompatibile con le nuove finalità democratiche¹¹³.

I reati politici, ed in specie i reati di associazionismo politico, appaiono come un *leitmotiv* all'interno delle questioni con cui l'ordinamento italiano è stato chiamato a confrontarsi ed a scontrarsi: basti pensare alla successiva e più recente legislazione antiterrorismo¹¹⁴. Ecco che, dunque, l'analisi dei delitti d'associazione politica confluisce e si fonde con l'analisi del conflitto interno che vede le associazioni politiche da una parte e lo Stato dall'altra, il quale, in ogni periodo storico, avverte e percepisce la pericolosità potenziale dei reati politici attuati in maniera collettiva.

Bibliografia

- Abbamonte O., 2003: *La politica invisibile: Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano.
- Altavilla E., 1938: voce *Delitto politico*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. XVI, Unione Tipografica, Torino.
- Aquarone A., 1965: *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino.
- Bassani A., Cantoni A., 2015: *Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in L. Lacchè (ed.) *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma.

¹¹¹ Vinciguerra, 1967, p. 902.

¹¹² Art. 3 Decreto Luogotenenziale del 26 aprile 1945 numero 195: «Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista preveduta negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da quindici a trenta anni. Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni», *cf.* Vinciguerra, 1967, p. 914, *cf.* Perduca, 1989.

¹¹³ Sul fascismo ed avvento della Costituzione repubblicana *cf.* Pezzini, 2019; D'Amico, 2019.

¹¹⁴ Sulla legislazione antiterrorismo, Pelissero, 2000, p. 497 ss.

- Beaulieu Y., 2009: *Toghe nere. Potere politico e magistratura durante il fascismo*, in "Zapruder", vol. 7.
- Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., 1984: *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Angeli, Milano.
- Berlinguer M., 1944: *La crisi della giustizia nel regime fascista*, Migliaresi, Roma.
- Bianchi Riva R., 2013: *Prime note sulla giustizia di transizione nel territorio di Como*, in C. Biraghi (ed.) *Fonti per la storia del territorio varesino e comense*, Vol. 2, età Contemporanea, Insubria University Press, Varese.
- Bianchi Riva R., 2017: «*Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse*» *legislazione eccezionale e principi liberali dal fascismo alla repubblica*, in L. Lacchè, C. Storti, F. Colao (edd.) *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano.
- Bianchi Riva R., 2019a: *L'ordine del superiore gerarchico nella giustizia di transizione italiana: diritto, etica e politica*, in "Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medioevale e moderna" num. 16, paper 4.
- Bianchi Riva R., 2019b: *"Una saggia politica criminale". I 'Ragazzi di Salò' nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in "Italian Review of Legal History", fascicolo n. 5.
- Brunelli G., 1991: *Struttura e limiti del diritto di associazione politica*, Giuffrè, Milano.
- Bushart B., Il diritto penale totale. «Sistema di valori» o mera repressione? In Lacchè L. (ed.) *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma.
- Canosa R., 1999: *Storia dell'epurazione in Italia. Sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini&Castoldi, Milano.
- Caravale M., 2015: *L'ombra di Banquo: il fantasma della libertà nella giuspubblicistica del primo decennio fascista*, in "Historia et Ius rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", 8, paper 1.
- Cardia M., 2009: *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo: il Consiglio di Stato*, Aipsa, Cagliari.
- Carlassare L., 2019: *Esiste una continuità tra l'ordinamento Statutario e il regime fascista?*, In D'Amico M., De Francesco A., Siccardi C. (edd.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, FrancoAngeli s.r.l., Milano.
- Cavaliere P. A., 2008: *Il diritto penale politico in Italia: dallo Stato liberale allo Stato totalitario. Storia delle ideologie penalistiche tra istituzioni e interpretazioni*, Aracne, Roma.
- Colao F., 1986: *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Giuffrè, Milano.

- Colao F., 1999: *Il delitto penale politico nel Codice Zanardelli*, in I Codici preunitari e il Codice Zanardelli, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova.
- Colao F., 2007: *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVI.
- Colao F., 2015: *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in: Colao F., Lacchè L., Storti C., (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano.
- Costa S., 1937: voce *Associazione per delinquere*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. 16, Unione Tipografica editrice, Torino.
- Costa S., 1939: voce *Ordine Pubblico (delitti contro l')*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. 17, Unione Tipografico Editrice, Torino.
- Costa P., 1999: *Lo “Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 28.
- Crainz G., 2001: *La giustizia sommaria in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, in Flores M. (ed.), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano.
- Dal Pont A., Carolini S. (edd.), 1980: *L'Italia dissidente e antifascista: le ordinanze, le sentenze istruttorie e le sentenze in Camera di consiglio emesse dal Tribunale speciale fascista contro gli imputati di antifascismo dall'anno 1927 al 1943*, La Pietra, Milano.
- De Cristofaro E., 2007: *Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato*, in “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 36.
- De Cristofaro E., 2015: *Giustizia e politica nei processi di mafia e di camorra. Elementi per una genealogia*, in Lacchè L., Storti C., Colao F. (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento: modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano.
- De Francesco G., 1985: *I reati di associazione politica: storia, costituzione e sistema nell'analisi strutturale delle fattispecie*, Giuffrè, Milano.
- De Mauro G. B., 1937: voce *Banda armata*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. 16, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino.
- De Mauro G. B., 1983: voce *Cospirazione politica*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. 16, Unione Tipografico Editrice, Torino.
- De Mauro G. B., 1940: voce *Tribunale Speciale per la difesa dello Stato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. 12, Unione Tipografico editrice, Torino.

- Domenico R.P., 1996: *Processo ai fascisti. 1943-1948. Storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano.
- Dondi M., 1999: *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori riuniti, Roma.
- D'Alessandro L. P., 2015: *Per una storia del Tribunale speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, in L. Lacchè (ed.) *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma.
- D'Alessandro L. P., 2020: *Giustizia fascista: storia del Tribunale speciale (1926-1943)*, Il mulino, Bologna.
- D'Amico M., 2019: *La continuità tra regime fascista e avvento della Costituzione repubblicana*, in D'Amico M., De Francesco A., Siccardi C. (edd.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, FrancoAngeli s.r.l., Milano.
- Donini M., 2009: *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla Democrazia in Italia. Appunti sulla memoria storica e l'elaborazione del passato «mediante il diritto penale»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 39.
- Elster J., 2004: *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective*, Cambridge University press, Cambridge.
- Focardi G., 2006: *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Carocci, Roma.
- Focardi G., Nubola C. (edd.), 2015: *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna, IL Mulino.
- Fornasari G., 2013: *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino.
- Fortunio T., 1946: *La legislazione definitiva sulle sanzioni contro il fascismo. Delitti fascisti, epurazione, avocazione*, Nuove Edizioni Jus, Roma.
- Lacchè L., 1990: *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Giuffrè, Milano.
- Lacchè L., 2010: «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». *Gli anni della "Costituzione provvisoria": alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in Garlati L. (ed.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Giuffrè, Milano.
- Lacchè L., 2015 a: *Sulla forma giudiziaria. Dimensione costituzionale della giustizia e paradigma del processo politico tra Otto e Novecento*, in: Colao F., Lacchè L., Storti C., (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano.
- Lacchè L., 2015b: *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista*, in Lacchè (ed.) *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli editore, Roma.

- Latini C., 2010: *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze.
- Latini C., 2015: «Una società armata». *La giustizia penale militare e la libertà nei secoli XIX-XX* in L. Lacchè, C. Storti, F. Colao (edd.) *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Giuffrè, Milano.
- Lavori Preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli ON. Alfredo Rocco*, 1929, Vol. 5, parte 2, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- Lollini V., 1891: *Gli anarchici sono malfattori? Discorso pronunciato dall'Avvocato Vittorio Lollini nel processo Cipriani e compagni avanti il Tribunale di Roma il 14 ottobre 1891, «emancipazione»*, Roma.
- Gentile E., 2008: *La via italiana al totalitarismo. Partito e Stato nel regime fascista*, Roma.
- Giulietti F., 2004: *Il movimento anarchico italiano nella lotta contro il fascismo 1927-1945*, Piero Lacaita, Manduria.
- Neppi Modona G., 1973: *La Magistratura e il fascismo*, in Quazza G. (ed.) *Fascismo e società italiana*, Einaudi, Torino
- Neppi Modona G., 1984: *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Consiglio regionale del Piemonte, Torino .
- Neppi Modona G., Pelissero M., 1997: *La politica criminale durante il fascismo* in Violante L., (ed.) *Storia d'Italia, Annali 12*, Einaudi.
- Neppi Modona G., 2007: *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in Lacchè L., Latini C., Marchetti P., Meccarelli M. (edd.), *Penale, Giustizia, Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata.
- Neppi Modona G. 2010: *Quali giudici per quale giustizia nel ventennio fascista* in: Garlati L., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processuale penalistica italiana*, Giuffrè, Milano.
- Neppi Modona G., 2017: *La magistratura italiana e l'epurazione mancata (1940-1948)*, in “Le Carte e la Storia”, 1, pp. 25-37.
- Nocito P., 1893: *I reati di Stato con speciale riguardo all'Alto Tradimento esaminati nella legislazione, nella giurisprudenza e nella storia*, Unione Tipografico-Editrice, Torino.
- Nubola C., Pezzino P., Rovatti T. (edd.), 2019, *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna.
- Maggiore G., 1938: voce *Delitto Politico commesso all'estero*, in *Nuovo Digesto*

- Italiano*, vol. 16, Unione Tipografico, Torino.
- Manzini V., 1934: *Trattato di diritto penale italiano secondo il Codice del 1930*, Vol. 4, Unione Tipografico-editrice, Torino.
- Marconi G., 1984: *I delitti contro la personalità dello Stato. Profili Storico-sistematici*, Giuffrè, Milano.
- Meniconi A., 2012: *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna.
- Miletti M. N., 2016: *Giustizia penale e identità nazione (A proposito di Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista, a cura di Luigi Lacchè, Roma, Donzelli, 2015)*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 45.
- Sabatini G., 1937a: voce *Associazioni politiche*, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. 16, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino.
- Sabatini G., 1937b: voce *Associazioni sovversive e antinazionali*, in *Nuovo Digesto italiano*, Vol. 16, Torino.
- Sbriccoli M., 1973: *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", Giuffrè, Milano.
- Sbriccoli M., 1999: *Le mani in pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", Vol. 28 Tomo II, Giuffrè, Milano.
- Saraceno P., 1999: I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile, in "Clio".
- Skinner S. 2015: *Reati contro lo Stato e l'intreccio tra fascismo e democrazia degli anni Venti e Trenta del Novecento*: vilipendio, libello sedizioso e la sospensione della legalità, in Lacchè L. (ed.) *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli, Roma.
- Stolzi I., 2007: *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia Fascista*, Giuffrè, Milano.
- Stolzi I., 2012: Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione idealistica, in "Historia et ius rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", 2, paper 14.
- Storti C., 2011: «Un mezzo artificiosissimo di governo per ottenere con inganno e con vie coperte ciò che apertamente non si potrebbe ordinare». Le circolari dei ministri di giustizia sul processo penale tra unificazione e fascismo, in: Colao F., Lacchè L., Storti C., Valsecchi C., *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, EUM, Macerata.
- Storti C., 2019: *Ancora sulla legalità del fascismo*, In D'Amico M., De Francesco A., Siccardi C. (edd.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle*

- leggi antiebraiche: tra storia e diritto, FrancoAngeli s.r.l., Milano.
- Storti C., 2020: *Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito fascista e scienza giuridica*, in “Giornale di Storia Costituzionale”.
- Pelissero M., 2000: *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Jovene, Napoli.
- Perduca A., 1989: voce *Fascismo (Il disposizioni penali sul fascismo)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol.15, Roma.
- Perticone G. 1939: voce *Stato (come persona giuridica)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. 12, Unione Tipografico, Torino.
- Perticone G., 1967: voce *Fascismo (politica e sociologia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. 16, Giuffrè, Milano.
- Petta P., 1894: *Reati associativi e libertà di associazione*, in AA. VV., *Il delitto politico dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri*, Angelo Ruggieri, Roma.
- Pezzini B., 2019: *Il divieto di ricostituzione del partito fascista nella XII disposizione finale*, In D’Amico M., De Francesco A., Siccardi C. (edd.), *L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, FrancoAngeli s.r.l., Milano.
- Tacito P. C., riedizione 2011: *Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria*, Garzanti Editore, Milano.
- Torrisi J. C. S., 2016: *Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato : il giudice politico nell’ordinamento dell’Italia fascista (1926-1943)*, Quaderni di Historia et ius, Bononia University Press, Bologna.
- Vinci S., 2016: *La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1926-1943)*, in “Historia et ius rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna”, num. 10, paper 14.
- Vinciguerra S., 1967: voce *Fascismo (sanzioni)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 16, Giuffrè.
- Woller H., 1997: *I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna.
- Zagrebel'sky V., 1998: *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in L. Violante (ed.), *Storia d’Italia. Annali*, 14, Legge Diritto Giustizia, Torino.
- Zerboglio A., Florian E., Pozzolini A., Viazzi P., 1902: *Trattato di diritto penale*, vol.2, Dottor Francesco Vallardi, Milano.